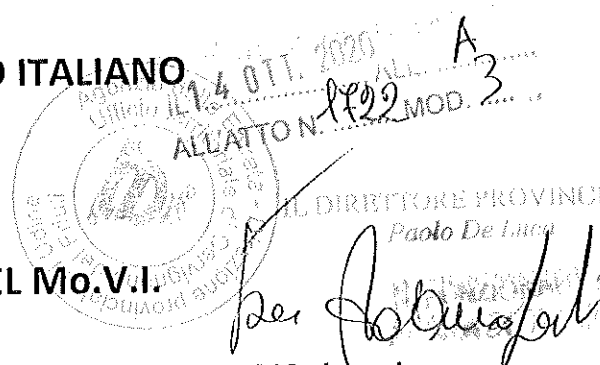


**Mo.V.I.
MOVIMENTO DI VOLONTARIATO ITALIANO**

STATUTO

FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL Mo.V.I.



Il presente Statuto è stato così modificato dall'Assemblea Ordinaria del 2 giugno 2019 ai sensi dell'art 1091 comma 2 del D.Lgs 117/2017

Art. 1

1. E' costituita l'Organizzazione di Volontariato "Federazione Provinciale di Pordenone del Movimento di Volontariato Italiano ODV", aderente al Mo.V.I. nazionale, con sede legale in Pordenone. L'associazione è apartitica, non persegue fini di lucro ma esclusivamente finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale tramite l'impiego prevalente dei propri volontari o dei volontari degli enti ad essa aderenti, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.
2. La Federazione provinciale si fonda:
 - a) sulla condivisione delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali anche nei Paesi in via di sviluppo;
 - b) sul disinteresse e la gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;
 - c) sulla necessità politica di denunciare le situazioni di ingiustizia, e di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale, attraverso una puntuale opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;
 - d) sulla esigenza di perseguire, attraverso il metodo della non violenza e della educazione allo sviluppo ed alla pace, condizioni per la effettiva liberazione dell'uomo;
 - e) su un diretto impegno nel civile e la disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali che non violino l'originalità e l'autonomo patrimonio culturale delle organizzazioni di volontariato.

**Art. 2
(Finalità)**

1. La Federazione provinciale ha lo scopo di:
 - a) operare per la promozione e la difesa dei diritti umani;
 - b) impegnarsi per la coscientizzazione dei cittadini sui doveri della solidarietà nazionale ed internazionale;
 - c) promuovere un volontariato che vede protagonisti tutti i cittadini, inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per un nuovo progetto di società;
 - d) stimolare il processo di democratizzazione delle strutture pubbliche ed il corretto funzionamento

- anche al fine di evitare che il volontariato assuma ruoli di supplenza;
- e) contribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le componenti sociali vedano riconosciuti dallo Stato e da altri pubblici poteri autentici spazi di libertà d'azione;
 - f) favorire la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa delle organizzazioni di volontariato;
 - g) collegare e rappresentare, a livello locale, le Federazioni provinciali/territoriali aderenti;
 - h) assumere iniziative dirette di livello provinciale e locale per lo sviluppo e la realizzazione della comunità civile.

Art. 3
(Attività e oggetto sociale)

1. Per perseguire le suddette finalità, l'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale rientranti nelle seguenti attività definite dall'articolo 5 comma 1 del DL 117/2017, che ne formano l'oggetto sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale sopra elencate, nei limiti e con le modalità previste dall'Art 6 del CTS e previa delibera dell'assemblea.

2.. Per la realizzazione delle proprie finalità, la Federazione provinciale in particolare intende:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso una documentata informazione, sui problemi di giustizia sociale e di solidarietà;
- b) favorire l'autopromozione e la partecipazione democratica alla vita sociale, per conquistare - insieme agli emarginati - quello spazio e quel potere politico che incidono sulla condizione della vita collettiva;
- c) diffondere in ogni ambiente i valori del volontariato sostenendo le iniziative esistenti e stimolando la nascita di nuove;
- d) stimolare ed organizzare direttamente una concreta sperimentazione di servizi territoriali e di iniziative di solidarietà, privilegiando i bisogni delle fasce sociali meno garantite e delle persone più

deboli;

- e) garantire un contributo di cultura e di esperienza dell'approntamento degli strumenti organizzativi ed operativi;
- f) offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanente dei volontari;
- g) promuovere forme di collegamento, informazione, consultazione, oltre l'ambito dei singoli gruppi ed organizzazioni, favorendo, così, la spontanea aggregazione, la crescita del ruolo socio—politico ed educativo del volontariato, realizzando in proprio iniziative a carattere provinciale o locale o, su richiesta, per gruppi specifici;
- h) effettuare, in proprio o per conto terzi, studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto;
- i) collaborare, in particolare, con la cooperazione sociale, l'associazionismo e le altre componenti del "terzo sistema" per conseguire comuni obiettivi da politiche sociali, promuovendo forme stabili di collegamento;
- l) attivare in proprio ogni attività diretta al soddisfacimento dei bisogni emergenti e dell'estensione della rete dei servizi.

Art. 4 (Organi)

1. Sono organi della Federazione Provinciale:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Comitato;

Art. 5 (Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita un rappresentante per ogni associazione aderente al Mo.V.I. provinciale. Hanno diritto di partecipare tutti gli aderenti delle associazioni federate e i membri del Comitato Provinciale senza diritto di voto.
2. Essa è convocata dal Responsabile in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Responsabile lo ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi degli aderenti in tal caso il Responsabile deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea medesima.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei rappresentanti delle associazioni aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro membro. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun partecipante non può essere portatore di più di una delega.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18.

8. L'Assemblea svolge le funzioni previste dall'Art 25 del CTS. In particolare ha i seguenti compiti:
- a) approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
 - b) approvare il bilancio consuntivo;
 - c) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'art. 18;
 - d) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico delle associazioni aderenti;
 - e) stabilire il numero dei componenti del Comitato e provvedere alla loro elezione;
 - f) nominare i membri dell'organo e deliberare in relazione alla revisione legale dei conti di controllo ove necessario.
 - g) Approvare il bilancio sociale al sopraggiungere dei limiti previsti dal CTS.

Art. 6
(Comitato)

1. Il Comitato è l'organo di amministrazione dell'associazione e svolge le funzioni previste dall'articolo 26 del CTS. E' eletto dall'Assemblea ed è composto da rappresentanti delle Associazioni federate eletti dall'Assemblea. Esso può cooptare altri membri, in misura comunque non più di un terzo, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
2. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Responsabile, almeno ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
4. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - a) fissare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Federazione provinciale;
 - b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, approvato dall'Assemblea, promuovendone l'attività ed autorizzandone la spesa;
 - d) rappresentare a livello provinciale le esigenze delle associazioni federate;
 - e) coordinare le iniziative che richiedono per la loro attuazione un collegamento provinciale;
 - f) promuovere nel campo dell'informazione una corretta e crescente conoscenza della realtà e del ruolo del volontariato all'interno della società;
 - g) collaborare con altri movimenti di volontariato e con le forze sociali democratiche impegnate nel superamento dell'emarginazione e delle sue cause;
 - h) offrire il proprio apporto culturale agli studi, alle ricerche, alla consultazione, alla elaborazione legislativa;
 - i) fornire, in accordo con i responsabili dei gruppi/territoriali supporti alle iniziative dei gruppi che ne facciano richiesta;
 - l) sollecitare le associazioni provinciali/territoriali alla revisione permanente delle attività in relazione al variare dei bisogni, all'insorgenza dei nuovi ed all'estensione della rete dei servizi;
 - m) eleggere il Responsabile ed eventualmente il Vice—Responsabile;

- n) assumere il personale;
- o) nominare il segretario/tesoriere, incarichi che possono essere ricoperti dalla medesima persona, ad ogni altra carica funzionale;
- p) accogliere o rigettare le domande delle associazioni provinciali/ territoriali che intendono aderire, valutandone la conformità ai valori, alle finalità ed agli impegni del presente statuto;
- q) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Responsabile per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 7
(Responsabile)

1. Il Responsabile, che è anche Presidente del Comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 10, comma 2, e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 5, commi 3 e 6.
3. Il Responsabile rappresenta legalmente la Federazione provinciale nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Comitato e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
4. Il Responsabile può essere coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto da persone con competenze e incarichi specifici nominato dal Comitato.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Responsabile.

Art. 8
(Segretario)

1. Il Segretario coadiuva il Responsabile ed ha i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato.

Art. 9
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere coadiuva il Responsabile ed ha i seguenti compiti:

- a) predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Comitato entro il mese di marzo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Federazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato.

Art. 10

(Gratuità delle cariche e dell'impegno degli aderenti)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per non più di due mandati.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. I Soci e i loro volontari prestano la propria attività a favore dell'Associazione a titolo gratuito. Ai volontari può essere riconosciuto rimborso per le spese effettivamente sostenute, nei limiti e secondo le procedure fissate dall'Assemblea e dal capo II del CTS. Le cariche sociali parimenti sono ricoperte a titolo di volontariato.
4. I volontari che si adoperano attivamente e con continuità per l'Associazione sono iscritti nell'apposito Registro dei Volontari e assicurati a norma di legge.

Art. 11

(Bilancio)

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 12

(Aderenti)

1. Sono aderenti alla Federazione provinciale le associazioni federate che sottoscrivono il presente statuto e quelle che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Provinciale ed hanno diritto di voto. Fanno parte, inoltre, gruppi e persone aggregati che partecipano alla vita della Federazione secondo le norme del regolamento organizzativo della stessa, senza diritto di voto.
2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto della Federazione provinciale e nazionale e le norme del regolamento. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato.

3. Gli aderenti cessano di appartenere alla Federazione provinciale per:
- a) recesso volontario;
 - b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - c) perché lo statuto o gli impegni assunti non rispondono ai principi, alle finalità ed agli obiettivi che sono alla base dell'attività del Mo.V.I. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri, il quale decide in via definitiva.

Art. 13
(Diritti e obblighi degli aderenti)

- 1. I membri delle Associazioni federate hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega.
- 2. Gli aderenti hanno diritto di recedere dall'appartenenza alla Federazione;
- 3. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.
- 4. Gli aderenti hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dalle leggi. I libri sociali sono visionabili da parte di tutti i soci, presso la sede sociale, su semplice domanda al Presidente, fatto salvo il rispetto delle normative inerenti la privacy.

Art. 14
(Quota sociale)

- 1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non frazionabile né esigibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
- 2. I membri delle associazioni della Federazione provinciale che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non sono elettori né eleggibili alle cariche sociali.

Art. 15
(Risorse economiche)

- 1. La Federazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative e contributi delle associazioni federate;
 - b) contributi da privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h) rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti alla Federazione provinciale a qualunque titolo.
- 2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.
 - 3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 16
(Modifiche allo Statuto)

- 1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi della Federazione provinciale. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti alla Federazione provinciale.

Art. 17
(Riunioni a distanza e voto per corrispondenza o telematico)

- 1. La partecipazione alle riunioni degli organi sociali possono avvenire anche a distanza, utilizzando mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può essere svolta per corrispondenza o in via elettronica, attraverso strumenti telematici che consentano l'individuazione univoca del partecipante e garantendo adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni comunicate in fase di convocazione.

Art. 18
(Norme di rinvio)

- 1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare alle norme previste dal Dlgs. 117/2017-Codice del terzo Settore per le Organizzazioni di Volontariato.